


Roma, 11 maggio 2016

Prot. n. 2156/2016/F/rb



Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

LORO SEDI

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Atto medico veterinario – nuova definizione

Gentile presidente,


come ricorderai nel corso dell'ultimo CN è stata preannunciata la volontà della Fnovi di rivisitare il testo dell'atto medico veterinario, che fu redatto nel novembre 2008 <http://www.fnovi.it/content-id-391>

Nel file allegato troverai l'attuale definizione e alcuni testi che ritengo possano fornire suggerimenti e materiale per riflettere.

Il mio auspicio e quello del Comitato Centrale è di ricevere osservazioni e riflessioni ma soprattutto proposte che ci consentano di realizzare un testo aggiornato e coerente che definisca in modo efficace gli ambiti riservati alla nostra professione.

Ti ringrazio per ogni contributo vorrai inviare entro il 15 giugno 2016 e Ti saluto cordialmente .

Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)



ATTUALE DEFINIZIONE DI ATTO MEDICO

Si definiscono “atto medico veterinario” le attività compiute, nel rispetto dei valori etici e deontologici, con l’obiettivo di mantenere e promuovere la salute e il benessere degli animali; tutte le attività di prevenzione della malattie degli animali; tutte le procedure diagnostiche, terapeutiche – comprese le medicine complementari – e riabilitative; le attività relative alla protezione dell’uomo dai rischi e dai danni derivanti dalle malattie degli animali, dal consumo di prodotti di origine animale con riguardo all’intera filiera produttiva finalizzato alla sicurezza alimentare; le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti sopradescritti.

Le attività definite come atto medico veterinario sono di competenza dei medici veterinari iscritti agli Ordini professionali.

Il Medico veterinario è responsabile di ogni atto medico eseguito direttamente o sotto la sua supervisione e/o prescrizione.

Spunti per la riflessione

Art. 14 Legge di riforma sanitaria n. 833/78: assegna al servizio veterinario, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni di:

- a) Profilassi e polizia veterinaria
- b) Ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana
- c) Ispezione e vigilanza veterinaria sugli impianti di macellazione, di trasformazione e vendita degli alimenti di origine animale
- d) Ispezione e vigilanza veterinaria sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo
- e) Ispezione e vigilanza sulla riproduzione
- f) Ispezione e vigilanza veterinaria su allevamento e sanità animale
- g) Ispezione e vigilanza veterinaria sui farmaci di uso veterinario
- h) Benessere animale

ATTO MEDICO VETERINARIO FVE

Definizione di atto medico veterinario

- a. tutti gli interventi materiali o intellettuali che hanno l’obiettivo di diagnosticare, trattare o prevenire le malattie, i danni, il dolore, le tare genetiche negli animali o che sono finalizzati a determinare lo stato di salute di un animale, in particolare il suo stato fisiologico
- b. gli interventi che possono alterare l’integrità fisica degli animali
- c. tutti gli interventi che causano o hanno la potenzialità di causare dolore
- d. tutti gli interventi invasivi
- e. tutti gli interventi relativi alla salute pubblica
- f. le certificazioni relative a tutte gli interventi su elencati

OIE recommendations on the Competencies of graduating veterinarians ('Day 1 graduates') to assure National Veterinary Services of quality

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/Vet_Edu_AHG/DAY_1/DAYONE-B-ang-vC.pdf

Anche se solo alcuni medici veterinari concentreranno le loro carriere sulla componente pubblica dei Servizi veterinari Nazionali, tutti i medici veterinari, a prescindere dall'ambito professionale dove praticeranno dopo

laurea, sono responsabili della promozione della salute e benessere degli animali, della sanità pubblica veterinaria, e della sicurezza alimentare.

I medici veterinari del settore privato hanno spesso incarichi delegati dai

Servizi veterinari nazionali e in molti casi possono optare per cambiamento di carriera verso il settore pubblico. Pertanto, l'istruzione veterinaria è una pietra angolare per assicurare che la laurea veterinario ("Day 1 laureato in medicina veterinaria") non solo abbia ricevuto un livello di istruzione e di formazione che garantisca competenze generali, ma ha anche le necessarie conoscenze, competenze, abilità e attitudini per capire ed essere in grado di eseguire compiti di base nel servizio nazionale veterinari che attengono alla promozione della salute animale e pubblica. Inoltre, l'istruzione di base che fornisce le competenze minime è una base su cui i veterinari, sia del settore pubblico o settore privato, possono costruire competenze mediante formazione sul campo o sul posto di lavoro e mediante la formazione continua post laurea

**Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15 Attuazione della direttiva 2013/55/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012,
relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno («Regolamento IMI»)**

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/09/16G00021/sg>

Art. 44.

Formazione del medico veterinario

1. L'ammissione alla formazione del medico veterinario e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Università.

2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno che possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, effettuati presso un'Università o sotto il controllo di un'Università.

3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nell'allegato V, punto 5.4.1.

4. La formazione di medico veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sotto elencate conoscenze e abilità :

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di medico veterinario e della pertinente legislazione dell'Unione;

b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, al loro riproduzione e la loro igiene in generale

c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali; abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo

d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;

conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente

e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;

adeguate conoscenze, abilità e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazioni

f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano apportando le abilità e le competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;

g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

h) un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

(commi eliminati)

Proposta di legge

“Responsabilità del medico e definizione di atto medico”

Art. 1

1. L'atto medico ricomprende tutte le attività professionali di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche.

7

2. L'atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione.

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0030610.pdf

OMV ROVIGO

Da: info_news@pec.fnovi.it
Inviato: mercoledì 11 maggio 2016 19:54
A: ordinevet.ro@pec.fnovi.it
Oggetto: Atto medico veterinario - nuova definizione
Allegati: atto_medico_vet_allegati.docx; 2156__atto_medico_veterinario.pdf

Si trasmette una comunicazione a firma del Presidente Dott. Gaetano Penocchio ed il relativo allegato.

Cordiali saluti.

L'Ufficio FNOVI

FNOVI

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

Via del Tritone, 125 - 00187 Roma

tel. 06 4881190 - 06 485923 fax 06 4744332

E-mail: info@fnovi.it

E-mail PEC: info@pec.fnovi.it